

## FOGLIO INFORMATIVO

### Fideiussioni e Garanzie autonome

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

##### **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni**

Sede Legale e Amministrativa: Via Vittorio Veneto, 119 – 00187 Roma

Telefono: 848 78 22 88 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: [www.bnl.it](http://www.bnl.it)

Contatti: <http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/Contatti/Area-Clienti>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

##### **Soggetto Collocatore**

Nome e Cognome/Ragione Sociale.....  
Qualifica..... Cod. Fiscale / P.A.....  
Indirizzo/Sede..... Nr. Iscrizione  
Albo.....  
Telefono..... Fax..... Indirizzo  
e.mail.....

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente **Foglio Informativo**, composto da n. 8 pagine, nonché copia dei documenti "Guida Pratica": "Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie" e "Il credito ai consumatori in parole semplici", dal soggetto sopra indicato.

Data ..... Firma del cliente .....

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

#### CHE COSA SONO LE FIDEIUSSIONI E LE GARANZIE AUTONOME

Attraverso una fideiussione/garanzia autonoma la banca fornisce una garanzia per conto del proprio cliente in favore di un soggetto terzo (il "beneficiario"). Tale garanzia ha di norma una durata predeterminata ed un limite di importo predefinito e, solitamente, è emessa in modalità cartacea o elettronica via SWIFT.

Requisito necessario per l'emissione di una fideiussione/garanzia autonoma da parte della banca è un'accurata valutazione del merito creditizio globale del proprio cliente richiedente. A tal fine la banca si riserva di concedere una o più "linee di credito di firma" alle condizioni e relativi costi illustrati nel Foglio Informativo denominato "Anticipi e Crediti di Firma" preventivamente all'emissione di una fideiussione/garanzia autonoma.

Nella garanzia **diretta** la banca dell'ordinante si impegna direttamente nei confronti del beneficiario ad eseguire il pagamento della somma pattuita in caso di inadempimento dell'ordinante.

Nella garanzia **indiretta** la banca dell'ordinante non assume un impegno diretto nei confronti del beneficiario, ma lo assume nei confronti di un'altra banca. Più precisamente la banca dell'ordinante richiede ad un'altra banca, solitamente scelta dal beneficiario, di emettere, dietro propria contro-garanzia, una garanzia a favore di quest'ultimo.

Indipendentemente dal ruolo di Garante o contro-garante, un ulteriore ruolo che la Banca potrebbe ricoprire è quello di “Avvisante” della garanzia al beneficiario. Tramite l’avviso della garanzia, che può avvenire sia direttamente al beneficiario che attraverso una terza banca (“secondo avvisante”), l’Avvisante indica al beneficiario e, se del caso, al secondo avvisante, di avere verificato l’apparente autenticità della garanzia, nonché che l’avviso rispecchia correttamente i termini e le condizioni della garanzia ricevuta. Tali regole valgono anche per il secondo avvisante nel momento in cui avvisi il beneficiario.

In alcuni casi, è possibile che il rilascio della fidejussione/garanzia autonoma non sia contestuale alla concessione della relativa linea di credito di firma. Si tratta ad esempio dei cosiddetti “fidi promiscui” che possono essere utilizzati indistintamente per il rilascio di fideiussioni, garanzie autonome o per anticipazioni per cassa, o dei cosiddetti “plafond”, in cui la linea di credito è resa disponibile preventivamente ed a valere sulla quale sono successivamente rilasciate più fideiussioni. In tali ipotesi la fideiussione è di fatto perfezionata in due fasi, e prevede pertanto due documenti di sintesi separati. In una prima fase la banca delibera la concessione delle linee di credito, e stipula pertanto con il cliente il Contratto di Anticipi e Crediti di Firma i cui termini economici sono riassunti nel relativo documento di sintesi. La seconda fase si manifesta invece quando il cliente e la banca si accordano per il rilascio di una specifica fideiussione, negoziando eventualmente i termini economici, e principalmente la commissione sulla fideiussione. All’atto del rilascio della fideiussione verrà prodotto uno specifico documento di sintesi che riporta i termini e le condizioni specificamente negoziate. Per ragioni di omogeneità verranno prodotti due distinti documenti di sintesi anche qualora la concessione della linea di credito ed il rilascio della fideiussione siano contestuali.

## RISCHI

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, dalla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di costo riportate nel prospetto che segue riguardano esclusivamente il rilascio di fideiussioni e garanzie autonome rilasciate dalla banca. Non sono invece incluse le voci di costo connesse a eventuali operazioni di incasso e pagamento e alla gestione del conto corrente e non sono altresì incluse le voci di costo relative alla linea di credito di firma contenute nel Foglio Informativo denominato “Anticipi e Crediti di Firma”.

### VOCI DI COSTO

Spese d'emissione	€ 50,00
Spese di modifica	€ 50,00
Spese di rinnovo	€ 50,00
Commissione anticipata annua per fideiussioni e garanzie autonome di natura commerciale dirette e controgaranzie	4,00 % minimo € 300,00
Commissione anticipata annua per fideiussioni e garanzie autonome di natura finanziaria dirette e controgaranzie	4,00 % minimo € 300,00
Commissioni e spese per garanzie indirette, ulteriori rispetto alle precedenti due voci	Determinate e reclamate dalla banca garantita sulla base del tipo, importo e durata della garanzia
Telex e SWIFT	€ 10,30
Spese per avviso di emissione di garanzia da parte di altra banca	€ 50,00
Invio documenti di Trasparenza in formato cartaceo	€ 1,00 (ad invio)
Invio documenti di Trasparenza in formato elettronico	€ 0,00 (ad invio)

## RECLAMI

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma oppure all’indirizzo e-mail [reclami@bnlmail.com](mailto:reclami@bnlmail.com), o all’indirizzo di posta elettronica certificata [reclami@pec.bnlmail.com](mailto:reclami@pec.bnlmail.com), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d’Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che



in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);

- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

## LEGENDA

<b>Beneficiario (creditore)</b>	È il soggetto a favore del quale la garanzia è emessa.
<b>Debitore principale (ovvero "Ordinante" o "Cliente")</b>	È il Cliente che incarica la Banca di emettere la fideiussione per garantire l'adempimento di un'obbligazione e sul quale la Banca si rivale nel caso di escussione della fideiussione da parte del Beneficiario.
<b>Importo garantito</b>	È la somma complessiva che la banca che emette la fideiussione si impegna a pagare al Beneficiario nel caso di inadempimento del debitore principale.
<b>Fideiussione</b>	Con la fideiussione, fideiussore (la Banca) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui, eventualmente anche condizionale o futura, con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito. La validità della fideiussione dipende dalla validità dell'obbligazione principale – ed il fideiussore può opporre contro il beneficiario (creditore) tutte le eccezioni che spettano al debitore principale – salvo espresse eccezioni
<b>Garanzia autonoma</b>	La garanzia autonoma, al pari della fideiussione, consiste in un accordo in forza del quale la Banca si obbliga personalmente verso il beneficiario (creditore) a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui ma con la fondamentale differenza, rispetto alla fideiussione, dell'assenza della caratteristica di accessorietà della garanzia rispetto alle vicende legate all'obbligazione garantita.
<b>Linea di Credito di Firma</b>	Forma di affidamento concessa da una banca alla clientela utilizzabile in tutto o in parte per l'emissione di fideiussioni/garanzie autonome e/o altri tipi di crediti di firma (ad esempio: crediti documentari import).